



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit



Gruppo di verifica
della Convenzione delle Alpi
32^a seduta
11 maggio 2022, *online*

ImplAlp/2022/32/6/3
11.05.2022
(OL:DE)

Modello di rapporto

Questionario

**Bozza
Questionario**

**Modello standardizzato destinato alle Parti contraenti quale base per la redazione
dei rispettivi rapporti periodici**

Sommario

Istruzioni per la compilazione del questionario.....	1
Abbreviazioni	2
Informazioni relative alla provenienza e alla redazione del rapporto.....	3
PARTE 1: PARTE GENERALE	4
A Informazioni generali.....	5
B Obblighi generali della Convenzione delle Alpi.....	7
I Art. 2, comma 2, lettera a della CA – Obblighi generali in materia di popolazione e cultura	7
II Art. 2, comma 2, lettera b della CA – Obblighi generali in materia di pianificazione territoriale	8
III Art. 2, comma 2, lettera c della CA – Obblighi generali in materia di salvaguardia della qualità dell'aria	9
IV Art. 2, comma 2, lettera d della CA – Obblighi generali in materia di difesa del suolo	11
V Art. 2, comma 2, lettera e della CA – Obblighi generali in materia di idroeconomia	12
VI Art. 2, comma 2, lettera f della CA – Obblighi generali in materia di protezione della natura e tutela del paesaggio.....	15
VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA – Obblighi generali in materia di agricoltura di montagna.....	16
VIII Art. 2, comma 2, lettera h della CA – Obblighi generali in materia di foreste montane.....	17
IX Art. 2, comma 2, lettera i della CA - Obblighi generali in materia di turismo	18
X Art. 2, comma 2, lettera j della CA – Obblighi generali nell'ambito dei trasporti.....	19
XI Art. 2, comma 2, lettera k della CA – Obblighi generali nell'ambito dell'energia.....	20
XII Art. 2, comma 2, lettera l della CA – Obblighi generali nell'ambito dell'economia dei rifiuti.....	21
XIII Art. 3 della CA – Ricerca e osservazione sistematica	22
XIV Art. 4 della CA – Collaborazione in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico	22
C. Domande integrative	28
PARTE 2: PARTE SPECIALE RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI SPECIFICI DEI PROTOCOLLI	29
A Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della Pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile (Protocollo del 20.12.1994).....	29
B Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo (Protocollo 16.10.1998)	40
C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio (Protocollo del 20.12.1994)	55
D Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna (Protocollo del 20.12.1994)	72
E. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane (Protocollo del 27.2.1996)	83
F. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo (Protocollo del 16.10.1998)	94
G. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (Protocollo del 31.10.2000)	107
H Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia (Protocollo del 16.10.1998)	118

Istruzioni per la compilazione del questionario

Lo spazio riservato alle domande è di colore grigio. In linea di massima evitate commenti esplicativi per le domande che richiedono risposte sotto forma di una crocetta. In alcuni casi, tuttavia, può rivelarsi utile aggiungere alla crocetta una risposta più esauriente per tener conto di eventuali specificità regionali o comunali. In caso di difficoltà nella compilazione del questionario, cercate di rispondere come meglio potete. E' possibile segnalare tali difficoltà nella rubrica finale "Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni".

Le risposte alle domande dovranno fornire un quadro il più completo possibile dello stato di attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

Le formulazioni utilizzate nel questionario si basano su quelle della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. Le domande contenute nel questionario non modificano in alcun modo gli obblighi che derivano dalla Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

Le informazioni ritenute confidenziali vanno espressamente definite tali dalla Parte contraente che compila il questionario.

Le domande si riferiscono alla Parte contraente che compila il questionario e al suo territorio o allo spazio alpino che si trova nel suo territorio, dove per spazio alpino si intende il territorio di applicazione della Convenzione delle Alpi di cui all'art. 1 della Convenzione stessa.

La Parte contraente che compila il questionario è definita nel questionario "Paese". Per semplicità abbiamo rinunciato ad usare una denominazione specifica per l'Unione europea. Ai fini del questionario la denominazione "Paese" vale per analogia anche per l'Unione europea.

Abbreviazioni

Sono state utilizzate le abbreviazioni seguenti:

CA		Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi)
Protocollo Agricoltura di montagna	di	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna
Protocollo Foreste montane		Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane
Protocollo Difesa del suolo		Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo
Protocollo Energia		Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia
Protocollo Protezione della natura		Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio
Protocollo Pianificazione territoriale		Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile
Protocollo Turismo		Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo
Protocollo Trasporti		Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti

Informazioni relative alla provenienza e alla redazione del rapporto

Nome della Parte contraente	
-----------------------------	--

Citate l'istituzione nazionale di contatto:	
Nome dell'istituzione nazionale di contatto	
Nome e funzione della persona responsabile	
Indirizzo postale	
Telefono	
Fax	
Indirizzo e-mail	

Firma della persona responsabile dell'inoltro del rapporto	
Data dell'inoltro del rapporto	

Citate le istituzioni partecipanti (ad es. organizzazioni non governative, enti territoriali, istituzioni scientifiche).

Parte 1: parte generale

Attenzione: alle domande della Parte generale devono rispondere tutte le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi.

Per la Convenzione Quadro e i Protocolli di cui il vostro Paese è Parte contraente, indicate la data di ratifica (o di accettazione o approvazione) e il momento dell'entrata in vigore nel vostro Paese. (Indicate la data come nel seguente esempio: 01 gennaio 2003)

	Ratificato ¹ il	In vigore dal
Convenzione Quadro		
Protocollo Pianificazione territoriale		
Protocollo Difesa del suolo		
Protocollo Protezione della natura		
Protocollo Agricoltura di montagna		
Protocollo Foreste montane		
Protocollo Turismo		
Protocollo Trasporti		
Protocollo Energia		
Protocollo Composizione delle controversie		

Qualora non tutti i Protocolli fossero ratificati² indicatene il motivo e in che tempi prevedete la ratifica degli altri Protocolli.

--

¹ oppure adottato o approvato.

² oppure adottati o approvati.

A Informazioni generali

1. Qual è la quota (in %) del territorio alpino sulla superficie totale del vostro Paese?			
2. Qual è il prodotto interno lordo del vostro Paese nel territorio alpino?			
3. Qual è la percentuale del prodotto interno lordo del territorio alpino del vostro Paese rispetto a tutto il prodotto interno lordo del vostro Paese?			
4. Che importanza hanno la Convenzione delle Alpi e i suoi Protocolli per il vostro Paese?			
5. Esistono decisioni dei Tribunali e dell'Amministrazione pubblica che fanno riferimento alla Convenzione delle Alpi e ai Protocolli ratificati dal vostro Paese (e/o alle disposizioni giuridiche che ne mettono in atto gli obblighi)?			
Sì		No	
Se sì, indicate gli ambiti giuridici nei quali vengono prese tali decisioni e citate qualche esempio.			

6. Riassumete brevemente che cosa è stato fatto finora e quali progetti sono in cantiere per sostenere l'attuazione degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e dei Protocolli in vigore nel vostro Paese.

(Qui potete riportare altre attività generali che, seppur legate alla Convenzione delle Alpi, esulano dagli obblighi di quest'ultima, oppure attività o programmi che promuovono gli obiettivi della Convenzione delle Alpi al di fuori del vostro Paese).

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

B Obblighi generali della Convenzione delle Alpi

I Art. 2, comma 2, lettera a della CA – Obblighi generali in materia di popolazione e cultura

L'art. 2, comma 2, lettera a della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi:

a) a) Popolazione e cultura – al fine di rispettare, conservare e promuovere l’identità culturale e sociale delle popolazioni locali e assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l’ambiente, nonché al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra alpine”.

1. Citate le disposizioni giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera a della CA. Se non esistono disposizioni giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano integralmente tali obblighi, spiegate il motivo.

Informazioni supplementari riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, comma 2 a della CA si possono trovare nei rapporti nazionali relativi all’attuazione della Dichiarazione Popolazione e cultura.

II Art. 2, comma 2, lettera b della CA – Obblighi generali in materia di pianificazione territoriale

L'art. 2, comma 2, lettera b della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

b) Pianificazione del territorio – al fine di garantire l’utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell’intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonché il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l’identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrata e a lungo termine e l’armonizzazione delle misure conseguenti”.

1. Citate le disposizioni giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b della CA. Se non esistono disposizioni giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano integralmente tali obblighi, spiegate il motivo.

III Art. 2, comma 2, lettera c della CA – Obblighi generali in materia di salvaguardia della qualità dell'aria

L'art. 2, comma 2, lettera c della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

c) Salvaguardia della qualità dell’aria – al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonché la trasmissione di sostanze inquinanti provenienti dall’esterno, ad un livello che non sia nocivo per l’uomo, la fauna e la flora”.

1. Citate le disposizioni giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b della CA. Se non esistono disposizioni giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano integralmente tali obblighi, spiegate il motivo.

2. Sono state adottate misure specifiche per ridurre le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nel territorio alpino, ad un livello non nocivo per l'uomo, la fauna e la flora?

Sì

No

Se sì, quali?

3. Sono state adottate misure specifiche per ridurre la trasmissione di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello non nocivo per l'uomo, la fauna e la flora?

Sì

No

Se sì, quali?

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

IV Art. 2, comma 2, lettera d della CA – Obblighi generali in materia di difesa del suolo

L'art. 2, comma 2, lettera d della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

d) Difesa del suolo – al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l’erosione e l’impermeabilizzazione dei suoli”.

1. Citate le disposizioni giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera d della CA. Se non esistono disposizioni giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano integralmente tali obblighi, spiegate il motivo.

V Art. 2, comma 2, lettera e della CA – Obblighi generali in materia di idroeconomia

L'art. 2, comma 2, lettera e della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

e) Idroeconomia - al fine di conservare o di ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualità, realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tener parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente”.

1. Citate le disposizioni giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera e della CA. Se non esistono disposizioni giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano integralmente tali obblighi, spiegate il motivo.

2. Vengono adottate misure adeguate, comprese misure su tutto il territorio per lo smaltimento delle acque reflue, al fine di salvaguardare la qualità delle acque?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, quali?

3. Esistono norme o vengono adottate misure specifiche per salvaguardare le sorgenti di acqua potabile?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, quali?

--

4. Il vostro Paese realizza opere idrauliche compatibili con la natura?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, come?

--

5.
Si tiene conto sia degli interessi della popolazione locale che dell'esigenza di preservare l'ambiente nell'ambito dell'utilizzo dell'energia idroelettrica?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, come?

--

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

VI Art. 2, comma 2, lettera f della CA – Obblighi generali in materia di protezione della natura e tutela del paesaggio

L'art. 2, comma 2, lettera f della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

f) Protezione della natura e tutela del paesaggio – al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, nonché la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme”.

1. Citate le disposizioni giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera f della CA. Se non esistono disposizioni giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano integralmente tali obblighi, spiegate il motivo.

VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA – Obblighi generali in materia di agricoltura di montagna

L'art. 2, comma 2, lettera g della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

g) Agricoltura di montagna - al fine di assicurare, nell’interesse della collettività, la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonché una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l’ambiente, e al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche più difficili”.

1. Citate le disposizioni giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera g della CA. Se non esistono disposizioni giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano integralmente tali obblighi, spiegate il motivo.

VIII Art. 2, comma 2, lettera h della CA – Obblighi generali in materia di foreste montane

L'art. 2, comma 2, lettera h della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

h) Foreste montane - al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più difficili nella regione alpina”.

1. Citate le disposizioni giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera h della CA. Se non esistono disposizioni giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano integralmente tali obblighi, spiegate il motivo.

IX Art. 2, comma 2, lettera i della CA – Obblighi generali in materia di turismo e di attività del tempo libero

L'art. 2, comma 2, lettera i della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

i) Turismo e attività del tempo libero - al fine di armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attività che danneggino l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto”.

1. Citate le disposizioni giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera i della CA. Se non esistono disposizioni giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano integralmente tali obblighi, spiegate il motivo.

X Art. 2, comma 2, lettera j della CA – Obblighi generali in materia di trasporti

L'art. 2, comma 2, lettera j della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

j) Trasporti - al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalità”.

1. Citate le disposizioni giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera j della CA. Se non esistono disposizioni giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano integralmente tali obblighi, spiegate il motivo.

XI Art. 2, comma 2, lettera k della CA – Obblighi generali in materia di energia

L'art. 2, comma 2, lettera k della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

k) Energia - al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio energetico”.

1. Citate le disposizioni giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera k della CA. Se non esistono disposizioni giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano integralmente tali obblighi, spiegate il motivo.

XII Art. 2, comma 2, lettera l della CA – Obblighi generali iu materia di economia dei rifiuti

L'art. 2, comma 2, lettera l della CA recita quanto:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

1) Economia dei rifiuti - al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti”.

1. Citate le disposizioni giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera l della CA. Se non esistono disposizioni giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano integralmente tali obblighi, spiegate il motivo.

2. In che modo viene effettuato lo smaltimento dei rifiuti nelle zone isolate del territorio alpino?

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

XIII Art. 3 della CA – Ricerca e osservazione sistematica

L'art. 3 della CA recita quanto segue:

Nei settori di cui all'articolo 2, le Parti contraenti convengono:

1. di effettuare lavori di ricerca e valutazioni scientifiche, collaborando insieme,
2. di sviluppare programmi comuni o integrati di osservazione sistematica,
3. di armonizzare ricerche ed osservazioni, nonché la relativa raccolta dati.

1. Si effettuano lavori di ricerca e valutazioni scientifiche e vengono elaborati programmi comuni di osservazione sistematica nei seguenti settori con gli obiettivi citati nell'art. 2 della CA?	Sì	No
Popolazione e cultura		
Pianificazione territoriale		
Salvaguardia della qualità dell'aria		
Difesa del suolo		
Idroeconomia		
Protezione della natura e tutela del paesaggio		
Agricoltura di montagna		
Foreste montane		
Turismo e attività del tempo libero		
Trasporti		
Energia		
Economia dei rifiuti		

2. La vostra Parte contraente svolge attività che mirano ad armonizzare ricerche e osservazioni e a raccogliere i relativi dati in collaborazione con altre Parti contraenti nei settori elencati di seguito?	Sì	No
Popolazione e cultura		
Pianificazione territoriale		

Salvaguardia della qualità dell'aria		
Difesa del suolo		
Idroeconomia		
Protezione della natura e tutela del paesaggio		
Agricoltura di montagna		
Foreste montane		
Turismo e attività del tempo libero		
Trasporti		
Energia		
Economia dei rifiuti		

XIV Art. 4 della CA – Collaborazione e scambio d'informazioni in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico

L'art. 4 della CA recita quanto segue:

- (1) Le Parti contraenti agevolano e promuovono lo scambio di informazioni di natura giuridica, scientifica, economica e tecnica che siano rilevanti per la presente Convenzione.
- (2) Le Parti contraenti, al fine della massima considerazione delle esigenze transfrontaliere e regionali, si informano reciprocamente sui previsti provvedimenti di natura giuridica ed economica, dai quali possono derivare conseguenze specifiche per la regione alpina o parte di essa.
- (3) Le Parti contraenti collaborano con organizzazioni internazionali, governative o non governative, ove necessario per attuare in modo efficace la presente Convenzione e i Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti.
- (4) Le Parti contraenti provvedono in modo adeguato ad informare regolarmente l'opinione pubblica sui risultati delle ricerche e osservazioni, nonché sulle misure adottate.
- (5) Gli obblighi derivanti alle Parti contraenti dalla presente Convenzione nel campo dell'informazione hanno effetto salvo le leggi nazionali sulla riservatezza. Informazioni definite riservate debbono essere trattate come tali.

1. Viene facilitato o promosso tra le Parti contraenti lo scambio di informazioni in ambito giuridico, scientifico, economico e tecnico di interesse per la Convenzione delle Alpi?			
Sì		No	
Se sì, riportate i dettagli.			

2. Le altre Parti contraenti, al fine della massima considerazione delle esigenze regionali, vengono informate di tutti i provvedimenti di natura giuridica o economica e dei progetti dai quali possono derivare effetti specifici per il territorio alpino o parte di esso?			
Sì		No	
Se sì, riportate i dettagli.			

3. Il vostro Paese è stato sufficientemente informato dalle altre Parti contraenti dei progetti dai quali possono derivare effetti particolari per il territorio alpino o parte di esso?			
Sì		No	
Se sì, riportate degli esempi. Se avete indicato “no” come risposta specificate il/i caso/i in cui il vostro Paese non è stato informato, indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.			

4. Esiste una collaborazione con organizzazioni internazionali, governative e/o non governative, al fine di attuare gli obblighi della Convenzione delle Alpi (e dei suoi Protocolli)?			
Sì		No	
Se sì, in quali settori? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).			
Popolazione e cultura			
Pianificazione territoriale			
Salvaguardia della qualità dell'aria			
Difesa del suolo			
Idroeconomia			
Protezione della natura e tutela del paesaggio			
Agricoltura di montagna			
Foreste montane			
Turismo e attività del tempo libero			
Trasporti			
Energia			
Economia dei rifiuti			

Se esiste una collaborazione con organizzazioni internazionali, governative e/o non governative, citate le organizzazioni e l'oggetto della collaborazione.

--

5. L'opinione pubblica viene periodicamente informata dei risultati delle ricerche e dell'osservazione sistematica e delle misure adottate in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, come? Riportate i dettagli.

--

6. Nell'ambito dell'informazione, le informazioni definite riservate vengono trattate come tali?

Sì		No	
----	--	----	--

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

C Domande integrative

Decisioni della Conferenza delle Alpi

1. In che modo sono state attuate le Decisioni assunte dalla Conferenza delle Alpi espressamente soggette all'obbligo di rapporto?

--

Difficoltà nella compilazione dell'intero questionario

2. Si sono presentate difficoltà nella compilazione del questionario? Questa domanda si riferisce a tutte le parti del questionario, sia a quella generale che a quella speciale.

Sì

No

Se sì, quali? Avete delle proposte di miglioramento?

--

Parte 2: parte speciale riguardante gli obblighi specifici dei Protocolli

Attenzione: alle domande della parte speciale devono rispondere solamente le Parti contraenti che hanno aderito ai rispettivi Protocolli in base al diritto internazionale. L'ordine in cui vengono poste le domande sui singoli Protocolli è dato dalla successione dei singoli settori nell'art. 2, comma 2 della CA.

A Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della Pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile (Protocollo del 20.12.1994)

Art. 4 Protocollo Pianificazione territoriale – Cooperazione internazionale

1. Viene favorita una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti nell'elaborazione di piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile (ai sensi dell'art. 8 del Protocollo Pianificazione territoriale) a livello nazionale e regionale?

Sì

No

2. Il vostro Paese promuove una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti nella definizione dei piani settoriali di interesse territoriale?

Sì

No

3. La cooperazione nelle aree di confine mira a coordinare la pianificazione territoriale con lo sviluppo economico e le esigenze ambientali?

Sì

No

Se sì, come? Riportate degli esempi.

4. Contrassegnate con una crocetta la/e forma/e che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	<input type="checkbox"/>
Accordi multilaterali	<input type="checkbox"/>
Sostegno finanziario	<input type="checkbox"/>
Aggiornamento/Training	<input type="checkbox"/>
Progetti comuni	<input type="checkbox"/>
Altro	<input type="checkbox"/>
Se avete scelto la voce “Altro”, riportate i dettagli della cooperazione.	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	

Art. 5 Protocollo Pianificazione territoriale – Considerazione delle finalità nelle altre politiche

5. La vostra Parte contraente tiene conto delle finalità del presente Protocollo anche nelle altre politiche, soprattutto in materia di sviluppo regionale, urbanizzazione, turismo, trasporti, agricoltura, economia forestale, protezione dell’ambiente e approvvigionamento, soprattutto di acqua e energia?			
Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>

Art. 6 Protocollo Pianificazione territoriale – Coordinamento delle politiche settoriali

6. Esistono strumenti di coordinamento delle politiche settoriali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile nel territorio alpino?			
Sì		No	

7. Gli strumenti esistenti sono adeguati a prevenire i rischi connessi a monoconomie?			
	Sì		No
Se sì, riportate degli esempi			

Art. 7 Protocollo Pianificazione territoriale – Partecipazione degli enti territoriali

8. La vostra Parte contraente stabilisce il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile nonché delle misure conseguenti?			
Sì		No	

9. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure?			
Sì		No	
Se sì, riportate degli esempi			

Art. 8 Protocollo Pianificazione territoriale – Elaborazione di piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile

10. Rispondete alle seguenti domande apponendo una crocetta sul “sì” o sul “no”.	Sì	No
Gli indirizzi di sviluppo sostenibile e pianificazione territoriale di aree continue vengono stabiliti mediante piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile?		
I piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e/o per lo sviluppo sostenibile vengono definiti per tutto il territorio alpino dagli enti territoriali competenti?		
Gli enti territoriali confinanti vengono coinvolti nell'elaborazione dei piani e/o programmi all'occorrenza anche a livello transfrontaliero?		
I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile vengono coordinati tra i diversi livelli territoriali?		
Prima dell'elaborazione ed attuazione dei piani e/o programmi vengono effettuati dei rilevamenti e degli studi preliminari per definire le particolari caratteristiche del territorio in questione?		
Per l'elaborazione e l'attuazione dei piani e/o programmi si tiene conto dei rilevamenti e degli studi preliminari per definire le particolari caratteristiche del territorio in questione?		
Viene effettuato un riesame periodico dei piani e/o dei programmi? Specificate anche la frequenza con cui vengono eseguiti tali riesami.		

Art. 9 Protocollo Pianificazione territoriale – Contenuti dei piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

Per quanto concerne l'art. 9, comma 3, lettere a, e e f, tenete conto anche delle “Conclusioni e raccomandazioni in materia di utilizzo parsimonioso del suolo”, elaborate dal Gruppo di verifica.

11. I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile comprendono, al livello territoriale più idoneo e tenuto conto delle condizioni territoriali specifiche, in particolare quanto segue per ognuno dei settori (sottolineati)?	Sì	No
<u>Sviluppo economico regionale:</u>		
a. misure atte ad assicurare alla popolazione locale un'offerta di lavoro soddisfacente e la disponibilità di beni e servizi necessari allo sviluppo economico, sociale e culturale nonché a garantire loro pari opportunità		
b. misure atte a favorire la diversificazione economica al fine di rimuovere le carenze strutturali e i rischi di monoconomie		
c. misure finalizzate a rafforzare la cooperazione tra turismo, economia agricola e forestale nonché artigianato, in particolare attraverso la combinazione di attività creatrici d'impiego		
<u>Aree rurali:</u>		
a. riserva dei terreni adatti all'agricoltura, all'economia forestale e alla pastorizia		
b. definizione di misure per il mantenimento e lo sviluppo dell'economia agricola e forestale di montagna		
c. conservazione e risanamento di territori di gran valore ecologico e culturale		
d. determinazione delle aree e degli impianti necessari alle attività del tempo libero nel rispetto degli altri usi del suolo		
e. determinazione delle zone esposte a rischi naturali, dove va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni ed impianti		
<u>Aree urbanizzate:</u>		
a. delimitazione adeguata e contenuta delle aree urbanizzabili, nonché misure volte ad assicurare che le superfici così delimitate vengano effettivamente edificate		
b. riserva di terreni necessari alle attività economiche e culturali, ai servizi di approvvigionamento e alle attività del tempo libero		
c. determinazione delle zone esposte a rischi naturali dove va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni e impianti		

d. conservazione e realizzazione di spazi verdi nei centri abitati e di aree suburbane per il tempo libero		
e. limitazione delle seconde abitazioni		
f. urbanizzazione indirizzata e concentrata agli assi serviti dalle infrastrutture di trasporto e/o in continuità con le costruzioni esistenti		
g. conservazione dei siti urbani caratteristici		
h. conservazione e recupero del patrimonio architettonico caratteristico		
<u>Protezione della natura e del paesaggio:</u>		
a. delimitazione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché per la tutela dei corsi d'acqua e di altre risorse naturali vitali		
b. delimitazione di zone di quiete e di altre aree in cui sono limitate o vietate la costruzione di edifici e infrastrutture, nonché altre attività dannose		
<u>Trasporti:</u>		
a. misure atte a migliorare i collegamenti regionali e sovraregionali		
b. misure atte a favorire l'uso dei mezzi di trasporto compatibili con l'ambiente		
c. misure atte a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto		
d. misure di contenimento del traffico, ivi compresa, eventualmente, la limitazione del traffico motorizzato		
e. misure di miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico per la popolazione locale e i turisti		
Spazio per eventuali ulteriori osservazioni sulla domanda:		

12. Sono state realizzate le condizioni necessarie all'esame degli effetti diretti ed indiretti dei progetti, suscettibili di compromettere in misura rilevante e duratura la natura, il paesaggio, il patrimonio architettonico e il territorio?

Sì

No

Se sì, come?

13. In questo esame si tiene conto delle condizioni di vita della popolazione locale (in particolare dei suoi interessi nel campo dello sviluppo economico, sociale e culturale)?

Sì

No

Se sì, come?

14. Si tiene conto del risultato dell'esame degli effetti diretti e indiretti dei progetti nella decisione di autorizzare o realizzare i suddetti progetti?

Sì

No

Se sì, come?

15. Quando un progetto ha ripercussioni sulla pianificazione territoriale, sullo sviluppo sosteni-

bile e sulle condizioni ambientali di una Parte contraente confinante, vengono informati tempestivamente gli organi competenti? (L'informazione è considerata tempestiva solo se trasmessa in tempo utile per consentire alla Parte contraente interessata un esame e una presa di posizione che si possano integrare nel processo decisionale).

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, citate come esempio uno o più casi in cui l'informazione è stata trasmessa in tempo utile. Indicate anche se e in che modo si è tenuto conto di un parere eventualmente espresso in merito.

--

16. Il vostro Paese è stato informato in tempo utile dalle Parti contraenti confinanti, quando un progetto da esse realizzato ha avuto ripercussioni o potrebbe averne avute sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo sostenibile nonché sulle condizioni ambientali del vostro Paese? (L'informazione è considerata tempestiva solamente se viene trasmessa in tempo utile per consentire alla Parte contraente interessata un esame e una presa di posizione integrati nel processo decisionale).

Sì		Non sempre		No	
----	--	------------	--	----	--

Se sì, riportate un esempio. Se avete risposto con un "No" o "Non sempre", citate i casi in cui il vostro Paese non è stato informato, indicando la Parte contraente interessata e la data approssimativa nella quale è stato realizzato il progetto su cui non avevate ricevuto informazioni.

--

Art. 11 Protocollo Pianificazione territoriale – Uso delle risorse, prestazioni di interesse generale, ostacoli naturali per la produzione e limitazioni dell'uso delle risorse

17. E' stato valutato in che misura è possibile, in conformità con il rispettivo diritto nazionale,	Sì	No	
a. imputare agli utenti di risorse alpine prezzi di mercato che comprendono nel loro valore economico il costo della messa a disposizione di tali risorse?			
b. compensare le prestazioni rese nell'interesse generale?			
c. provvedere ad un'equa compensazione per le attività economiche, soprattutto nel campo dell'economia agricola e forestale, svantaggiate a causa delle difficoltà naturali di produzione?			
d. assicurare un'equa remunerazione, definita mediante norme giuridiche o contratti, di ulteriori consistenti limitazioni per ottenere uno sfruttamento economico compatibile con l'ambiente del potenziale territoriale naturale?			

Art. 12 Protocollo Pianificazione territoriale – Misure finanziarie ed economiche

18. E' stato valutato come promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo – mediante	Sì	No	
a. misure di compensazione tra enti territoriali al livello più idoneo?			
b. il riorientamento delle politiche per i settori tradizionali e l'impiego razionale degli incentivi esistenti?			
c. il sostegno a progetti transfrontalieri?			

19. Viene o è già stato esaminato l'impatto, sull'ambiente e sul territorio, dei provvedimenti finanziari e politico-economici in atto e da adottare?			
Sì		No	

Se sì, viene poi attribuita priorità a quelle misure che sono compatibili con la protezione dell'ambiente e con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile?			
Sì		No	
Se sì, riportate degli esempi			

Art. 13 Protocollo Pianificazione territoriale – Misure integrative

20. Sono state adottate misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Pianificazione territoriale

21. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

22. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

B Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo (Protocollo 16.10.1998)

Art. 2 Protocollo Difesa del suolo – Impegni fondamentali

1. Nell'ambito dei provvedimenti giuridici e amministrativi, se esiste il pericolo di compromissioni gravi e durature della funzionalità dei suoli, viene data priorità agli aspetti di protezione rispetto a quelli di utilizzo?			
Sì		No	
Se sì, come viene garantito tutto questo? Citate anche le relative disposizioni.			

2. E' stato valutato come promuovere le misure perseguite da questo Protocollo per la difesa del suolo mediante provvedimenti di natura fiscale e/o finanziaria?			
Sì		No	
Se sì, qual è il risultato della verifica?			

3. Vengono particolarmente incentivate le iniziative coerenti con la difesa del suolo e con il suo uso parsimonioso e nel rispetto dell'ambiente?			
Sì		No	
Se sì, come?			

Art. 3 Protocollo Difesa del suolo – Considerazione delle finalità nelle altre politiche

4. La vostra Parte contraente tiene conto delle finalità del presente Protocollo anche nelle altre politiche, soprattutto nei settori dell'assetto del territorio, degli insediamenti e dei trasporti, dell'energia, dell'agricoltura e dell'economia forestale, dell'estrazione di materie prime, dell'industria, dell'artigianato, del turismo, della protezione della natura e della tutela del paesaggio, della gestione delle acque e dei rifiuti, nonché della salvaguardia della qualità dell'aria?			
Sì		No	

Art. 4 Protocollo Difesa del suolo – Partecipazione degli enti territoriali

5. La vostra Parte contraente stabilisce il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale, e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica di difesa del suolo nonché delle misure conseguenti?			
Sì		No	

6. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure?			
Sì		No	
Se sì, riportate degli esempi.			

Art. 5 Protocollo Difesa del suolo – Cooperazione internazionale

7. In quali dei seguenti settori viene sostenuta una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti?	
Realizzazione di catasti del suolo	
Monitoraggio del suolo	
Individuazione e controllo delle aree con suoli protetti e di quelle con suoli compromessi	

Delimitazione e controllo di aree a rischio	
Predisposizione e armonizzazione di basi di dati	
Coordinamento della ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino	
Informazione reciproca	

8. Contrassegnate con una crocetta le forme che meglio descrivono la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	
Altro	
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	

Art. Art. 6 Protocollo Difesa del suolo – Delimitazione di aree

9. Nella delimitazione di aree protette vengono inclusi anche i suoli meritevoli di protezione?			
Sì		No	
Vengono conservate in questo contesto le formazioni di suoli e rocce che hanno caratteristiche tipiche o di particolare significato per la documentazione della storia della terra?			
Sì		No	

Se sì, riportate degli esempi.

Art. 7 Protocollo Difesa del suolo – Uso parsimonioso e rispettoso dei suoli

Tenete conto anche delle “Conclusioni e raccomandazioni in materia di utilizzo parsimonioso del suolo”, elaborate dal Gruppo di verifica.

10. Nella predisposizione e attuazione dei piani e/o programmi si tiene conto delle esigenze della difesa del suolo e in particolare di un uso parsimonioso del terreno e del suolo?

Sì		No	
----	--	----	--

11. Lo sviluppo degli insediamenti viene indirizzato di preferenza verso l'interno per limitarne la crescita verso l'esterno?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.

12. Nella valutazione dell'impatto territoriale e ambientale di grandi progetti nel settore dell'industria, dell'edilizia e delle infrastrutture (in particolare progetti nel campo dei trasporti, dell'energia e del turismo) si tiene conto della difesa del suolo e della limitata disponibilità di superfici nel territorio alpino?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.

13. Se le condizioni naturali lo permettono, i terreni non più utilizzati o compromessi, in particolare discariche di rifiuti e minerarie, infrastrutture, piste da sci, vengono rinaturalizzati o ricoltivati?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.

--	--	--	--

Art. 8 Protocollo Difesa del suolo – Uso parsimonioso delle risorse minerarie e delle attività estrattive rispettose del suolo

14. Si provvede ad un uso parsimonioso delle risorse minerarie?

Sì		No	
----	--	----	--

15. Allo scopo di usare con parsimonia le risorse minerarie, vengono utilizzate preferibilmente sostanze sostitutive idonee?

Sì		No	
----	--	----	--

16. Vengono sfruttate le possibilità di riciclaggio e viene favorito il loro sviluppo?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, segnalate i materiali che vengono riutilizzati/riciclati per favorire l'uso parsimonioso delle risorse minerarie.

--	--	--	--

17. Viene limitato il più possibile l'impatto dell'estrazione, della lavorazione e dell'impiego di risorse minerarie sulle altre funzioni del suolo?			
Sì		No	
Se sì, come?			

18. Nelle aree di particolare interesse per la difesa delle funzioni del suolo e in quelle individuate per il prelievo di acqua potabile, si rinuncia all'estrazione di risorse minerarie?			
Sì		No	
Se sì, come? Citate le relative disposizioni.			

Art. 9 Protocollo Difesa del suolo – Conservazione dei suoli in zone umide e torbiere

19. Viene garantita la conservazione delle torbiere alte e basse?			
Sì		No	
Se sì, come?			

20. Si estrae la torba?			
Sì		No	

21. Ci sono piani concreti per la completa sostituzione della torba?			
Sì		No	
Se sì, come?			

22. Gli interventi di drenaggio dell'acqua nelle zone umide e nelle torbiere, salvo in casi eccezionali e giustificati, vengono limitati alla gestione delle reti esistenti?			
Sì		No	
Se sì, in quali casi eccezionali sono ancora permessi interventi di drenaggio nelle zone umide e nelle torbiere?			

23. Sono incentivati interventi di ripristino dello stato originario nei casi di drenaggi esistenti?			
Sì		No	

24. Vengono utilizzati i suoli di torbiera?			
Sì		No	
Se sì, sono utilizzati in modo da conservarne le caratteristiche?			

Art. 10 e 11 Protocollo Difesa del suolo – Delimitazione e trattamento di aree a rischio e aree a rischio d'erosione

25. Vengono cartografate e registrate in catasti le aree nelle Alpi che sono minacciate da rischi geologici, idrogeologici e idrologici, come in particolare i movimenti di masse (smottamenti di pendii, formazioni di frane e crolli di terreno), le slavine e le inondazioni?			
Sì		No	
Vengono delimitate le zone a rischio laddove necessario?			
Sì		No	
Si segnalano e/o si tiene conto anche dei rischi sismici?			
Sì		No	

26. Vengono cartografate e registrate in catasti le aree nelle Alpi interessate da erosioni estese, in base a criteri comparabili di quantificazione dei fenomeni erosivi del suolo?			
Sì		No	
Presso quali autorità/istituzioni si trovano le carte?			

27. Si applicano, per quanto possibile, tecniche naturalistiche ingegneristiche nelle aree a rischio?			
Sì		No	

28. Nelle aree a rischio vengono eseguite idonee misure silvicolturali?			
Sì		No	

29. Le superfici danneggiate dall'erosione e dagli smottamenti vengono risanate nella misura necessaria per la protezione dell'uomo e dei beni?			
Sì		No	

30. Vengono adottate misure per arginare l'erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, preferibilmente impiegando delle tecniche naturalistiche di regimazione delle acque, di ingegneria delle costruzioni e di gestione forestale?			
Sì		No	

Art. 12 Protocollo Difesa del suolo – Agricoltura, pastorizia ed economia forestale

31. Esistono basi giuridiche che prevedono pratiche di coltivazione, pastorizia ed economia forestale atte ad arginare l'erosione e i costipamenti dannosi del suolo?			
Sì		No	

32. Sono stati elaborati e attuati dei criteri comuni con altre Parti contraenti per una buona pratica tecnica per quanto riguarda l'immissione di sostanze derivanti dall'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci?			
Sì		No	
Se sì, riportate i dettagli.			

33. Quali dei seguenti materiali/sostanze vengono impiegati sui terreni alpini? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).			
Fertilizzanti minerali			
Fitofarmaci sintetici			
Fanghi di depurazione			
Qualora siano stati impiegati tutti o alcuni dei materiali citati, il loro uso è stato ridotto nel periodo a cui si riferisce il presente rapporto?			
Sì		No	

Art. 13 Protocollo Difesa del suolo – Misure silvicolture e altre misure

34. Vengono conservate in loco le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?			
Sì		No	

35. Viene attribuita priorità alla funzione protettiva delle foreste montane finalizzando alla stessa la gestione forestale?			
Sì		No	

36. Le foreste vengono utilizzate e gestite in modo da evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo?			
Sì		No	

37. Viene sostenuta una silvicoltura adatta al sito e i metodi naturali di rinnovazione forestale al fine di evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo?			
Sì		No	

Art. 14 Protocollo Difesa del suolo – Effetti delle infrastrutture turistiche

38. Sono state concesse autorizzazioni per la costruzione di piste da sci in foreste aventi funzione di protezione?			
Sì		No	
Se sì, le autorizzazioni prevedevano l'attuazione di misure di compensazione?			
Sì		No	
Se sì, citate le autorizzazioni e le misure di compensazione previste.			

39. Sono state concesse autorizzazioni per la costruzione di piste da sci su terreni instabili?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

40. Dopo l'entrata in vigore del Protocollo Difesa del suolo sono stati autorizzati additivi chimici e biologici per la preparazione delle piste?			
Sì		No	
È stata certificata la compatibilità con l'ambiente degli additivi chimici e biologici?			
Sì		No	
Se sì, citate le istituzioni che hanno certificato la compatibilità con l'ambiente.			

41. Si sono constatati danni importanti al suolo e alla vegetazione nelle zone delle piste?					
Sì		Parzialmente		No	
Se sì, sono state adottate misure di ripristino?					
Sì		No			
Se sì, citate i danni e le misure adottate.					

Art. 15 e 16 Protocollo Difesa del suolo – Limitazione dell'apporto di inquinanti e minimizzazione di sostanze antisdrucchiolo

42. Quale iniziativa è stata intrapresa per ridurre per quanto possibile e preventivamente gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti e altre sostanze dannose per l'ambiente?

--

43. Per evitare la contaminazione dei suoli derivante dall'uso di sostanze dannose sono stati adottati regolamenti tecnici, sono previsti controlli e vengono attuati programmi di ricerca e azioni di informazione?

Sì, vengono già applicati		No	
---------------------------	--	----	--

Se sì, quali?

--

44. Dopo l'entrata in vigore del Protocollo è stato usato ancora il sale antigelo come sostanza antisdrucchiolo?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, è prevista la sua sostituzione con sostanze antisdrucchiolospuntanti e meno contaminanti?

Sì		No	
----	--	----	--

Riportate i dettagli.

--

Art. 17 Protocollo Difesa del suolo – Suoli contaminati, aree contaminate dismesse, gestione dei rifiuti

45. Sono state rilevate aree contaminate dismesse o aree sospette di essere contaminate?			
Sì		No	
Se sì, sono state registrate e catalogate?			
Sì		No	
Se sì, presso quali autorità/istituzioni sono tenuti i catasti delle aree contaminate dismesse?			

46. Qualora siano conosciute aree contaminate dismesse o aree sospette di essere contaminate, viene esaminato lo stato di queste aree e valutato il livello di rischio potenziale con metodi comparabili a quelli di altre Parti contraenti?			
Sì		No	
Se sì, citate i metodi indicandone la comparabilità.			

47. Sono stati definiti e realizzati dei sistemi di gestione dei rifiuti per evitare la contaminazione dei suoli, nonché per il trattamento preliminare, il trattamento e il deposito di rifiuti e di scorie?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, citate i sistemi.

--

48. Sono state istituite aree di osservazione permanente per la costituzione di una rete alpina di aree di osservazione dello stato dei suoli?

Sì		No	
----	--	----	--

49. L'osservazione dei suoli a livello nazionale viene coordinata con altri sistemi di osservazione ambientale nei settori dell'aria, dell'acqua, della flora e della fauna?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, come?

--

Art. 18 Protocollo Difesa del suolo – Misure integrative

50. Sono state adottate misure integrative a quelle previste da questo Protocollo?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, quali?

--

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Difesa del suolo

51. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

52. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio (Protocollo del 20.12.1994)

Art. 3 Protocollo Protezione della natura – Cooperazione internazionale

1. In quali dei seguenti settori viene incentivata una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	
Rilevamento cartografico	
Istituzione, gestione e controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e culturale meritevoli di protezione	
Interconnessione a rete dei biotopi	
Definizione di modelli, programmi/piani paesaggistici	
Prevenzione/riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio	
Osservazione sistematica della natura e del paesaggio	
Ricerca	
Altre misure di protezione delle specie animali e vegetali selvatiche, della loro diversità e dei loro habitat, la definizione di criteri comparabili compresa	

2. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	
Altro	
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

--

3. La vostra Parte contraente promuove la cooperazione transfrontaliera nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, a livello regionale e locale?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, quali?

--

4. Vengono concertate condizioni quadro con altre Parti contraenti per l'adozione di vincoli limitativi degli usi in funzione degli obiettivi del Protocollo?

Sì		No		Non applicabile	
----	--	----	--	-----------------	--

Riportate i dettagli.

--

Art. 4 Protocollo Protezione della natura – Considerazione delle finalità nelle altre politiche

5. La vostra Parte contraente tiene conto delle finalità del presente Protocollo anche nelle altre politiche, soprattutto in materia di pianificazione territoriale e urbanizzazione, salvaguardia della qualità dell'aria, difesa del suolo, gestione delle risorse idriche e qualità delle acque, turismo, agricoltura, economia forestale, trasporti, energia, artigianato, industria, gestione dei rifiuti, nonché negli ambiti della formazione, dell'istruzione, della ricerca e dell'informazione?			
Sì		No	

Art. 5 Protocollo Protezione della natura – Partecipazione degli enti territoriali

6. La vostra Parte contraente stabilisce il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale, e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione delle politiche di protezione della natura e di tutela del paesaggio nonché delle misure conseguenti?			
Sì		No	

7. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure?			
Sì		No	
Se sì, riportate degli esempi			

Art. 6 Protocollo Protezione della natura – Inventari

Attenzione: rispondere alla seguente domanda solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di tre anni.

Le Parti contraenti possono aggiungere un allegato allo scopo di fornire informazioni supplementari.

8. È stato presentato lo stato di fatto della protezione della natura e della tutela del paesaggio in merito alle seguenti materie (conformi all'Allegato I, inclusi i sottopunti in esso riportati)? Citate il relativo inventario nonché la data della sua prima redazione e/o dell'ultimo aggiornamento.		
Materie secondo l'allegato I	Inventario	Data della sua redazione e/o del suo ultimo aggiornamento
“1. Stato della popolazione delle specie animali e vegetali selvatiche e dei loro biotopi”		
“2. Aree protette (superficie, percentuale sul territorio complessivo, scopo protettivo, funzioni protettive, usi, articolazione degli usi, proprietà)”		
“3. Organizzazione della protezione della natura e della tutela del paesaggio (struttura, competenze/attività, dotazione personale e finanziaria)”		
“4. Basi giuridiche (ai rispettivi livelli di competenza)”		
“5. Azioni di protezione della natura (quadro generale)”		
“6. Formazione e informazione pubblica (istituzioni/volontariato)”		
“7. Conclusioni, misure consigliate”		

Art. 7 Protocollo Protezione della natura – Pianificazione paesaggistica

Attenzione: alle seguenti domande, relative all'art. 7, si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di cinque anni.

9. Esistono modelli, programmi e/o piani, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi della protezione della natura e della tutela del paesaggio nel territorio alpino?			
Sì		No	
Riportate i dettagli.			

10. Se esistono o sono in preparazione modelli, programmi e/o piani, sono in questi presentati i seguenti elementi?	
a) Stato di fatto della natura e del paesaggio e sua valutazione	
b) Stato da perseguire della natura e del paesaggio nonché le misure a ciò necessarie, in particolare:	
- misure generali di protezione, gestione e sviluppo	
- misure per la protezione, la gestione e lo sviluppo di determinate parti della natura e del paesaggio	
- misure per la protezione e la gestione di fauna e flora selvatiche	

Art. 8 Protocollo Protezione della natura – Pianificazione

11. Avviene un coordinamento della pianificazione paesaggistica e territoriale?	
Sì, in misura notevole	
Sì, in misura ridotta	
No	
Qualora avvenga un coordinamento della pianificazione paesaggistica e territoriale, riportatene i dettagli.	

Art. 9 Protocollo Protezione della natura – Interventi nella natura e nel paesaggio

12. Sono stati creati i presupposti per valutare, nei casi di misure e progetti di carattere privato e pubblico, suscettibili di compromettere in modo rilevante o duraturo la natura e il paesaggio, gli effetti diretti e indiretti sull'equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico?			
Sì		No	
Se sì, quali progetti devono essere sottoposti ad una valutazione?			

13. Il risultato della valutazione di misure e progetti privati e pubblici, suscettibili di compromettere in modo rilevante e duraturo la natura e il paesaggio, ha avuto effetto sull'autorizzazione/realizzazione dei progetti?			
Sì		No	

14. Si garantisce che non si verifichino compromissioni evitabili?			
Sì		No	
Se sì, come? Citate anche le relative disposizioni.			

15. Il diritto nazionale prevede compensazioni obbligatorie per le compromissioni inevitabili?			
Sì		No	
Se sì, quali? Citate anche le relative disposizioni.			

16. Vengono ammesse compromissioni non compensabili?			
Sì		No	
Se sì, a quali condizioni? Citate anche le relative disposizioni.			

Art. 10 Protocollo Protezione della natura – Protezione di base

17. La vostra Parte contraente persegue la riduzione di impatti ambientali e compromissioni a danno della natura e del paesaggio tenuto conto anche degli interessi della popolazione locale?			
Sì		No	
Se sì, riportate i dettagli.			

18. Vengono adottate misure idonee a conservare e ripristinare particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi culturali tradizionali?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

19. Esistono accordi con i proprietari o gestori dei terreni utilizzati a fini agricoli e/o forestali allo scopo di ottenere la protezione, la conservazione e la gestione di biotopi quasi naturali e meritevoli di protezione?			
Sì		No	
Se sì, riportate i dettagli.			

20. Vengono impiegate le misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale (e di altri usi) per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, riportate i dettagli.			

Art. 11 Protocollo Protezione della natura – Aree protette

Tenete conto anche delle “Raccomandazioni d'azione per un'applicazione coerente a livello alpino dell'art. 11, comma 1 del Protezione della natura e tutela del paesaggio”, elaborate dal Gruppo di verifica.

21. Quali delle seguenti misure sono state adottate nel periodo di rapporto? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	
Le aree protette esistenti vengono conservate e gestite in coerenza con la loro funzione protettiva.	
Sono state istituite nuove aree protette.	
Sono state ampliate le aree protette esistenti.	
Qualora la situazione fosse cambiata, riportate i dettagli (nome dell'area protetta, categoria nazionale o IUCN dell'area protetta, direttiva FFH o uccelli, posizione geografica, dimensioni, zonizzazione, data di istituzione/ampliamento). Se lo ritiene necessario, la Parte contraente può aggiungere un allegato contenenti informazioni supplementari.	

22. Quali misure sono state adottate per evitare compromissioni o distruzioni di aree protette nel territorio alpino (nel proprio Paese o in un altro)?

23. Sono state istituite zone di rispetto e di quiete che garantiscono la priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi?			
Sì		No	
Riportate i dettagli.			

24. Sono state esaminate le condizioni di compensazione delle particolari prestazioni rese dalla popolazione locale, in conformità con il diritto nazionale?			
Sì		No	
Se sì specificate qual è stato il risultato e se in seguito sono state adottate misure adeguate.			

Art. 12 Protocollo Protezione della natura –Rete ecologica

25. La vostra Parte contraente ha adottato misure idonee a creare:			
a. una rete nazionale di aree protette individuate, biotopi e altri beni ambientali protetti e meritevoli di protezione?			
Sì		No	
Se sì, riportate i dettagli.			
b. una rete transfrontaliera di aree protette individuate, biotopi e altri beni ambientali protetti e meritevoli di protezione?			
Sì		No	

Se sì, riportate i dettagli.	

26. Avviene un'armonizzazione degli obiettivi e delle misure in funzione di aree protette transfrontaliere?			
Sì		No	
Se sì, come? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).			
Tramite discussioni/scambi bilaterali			
Tramite discussioni/scambi multilaterali			
Tramite l'armonizzazione degli obiettivi e delle misure progetto per progetto			
Altro			
Riportate i dettagli.			

Art. 13 Protocollo Protezione della natura – Protezione di tipi di biotopi

27. Sono state adottate misure idonee ad assicurare la conservazione duratura di tipi di biotopi naturali o quasi naturali in dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzioni?			
Sì		No	
Riportate i dettagli.			

28. Viene promossa la rinaturalizzazione di habitat compromessi?			
Sì		No	
Riportate i dettagli.			

Attenzione: rispondere alla seguente domanda solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

29. Ai fini della redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, sono stati indicati i tipi di biotopi che richiedono l'adozione di misure per assicurare la conservazione duratura di tipi di biotopi naturali o quasi naturali in dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzioni?			
Sì*		No	
Se sì, quando sono stati indicati i tipi di biotopi?			

*** Va allegata la lista con i tipi di biotopi citati.**

Art. 14 Protocollo Protezione della natura – Protezione delle specie

30. Sono state adottate misure al fine di conservare le specie animali e vegetali selvatiche autoctone con la loro diversità specifica e con popolazioni sufficienti e con habitat sufficientemente grandi?			
Sì		No	
Riportate i dettagli.			

Attenzione: rispondere alla seguente domanda solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

31. Ai fini dell'elaborazione di liste per tutta l'area alpina sono state indicate le specie che richiedono misure particolari di protezione, in quanto sono minacciate in modo specifico?			
Sì*		No	
Se sì, quando?			

*** Va allegata la lista con i tipi di biotopi citati.**

Art. 15 Protocollo Protezione della natura – Divieti di prelievo e di commercio

32. Esistono disposizioni giuridiche che vietano quanto segue?	Sì	No
La cattura, il possesso, il ferimento, l'uccisione di alcune specie di animali e in particolare il loro disturbo durante i periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento		
Ogni distruzione, prelievo e detenzione di uova provenienti dalla natura		
Il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari delle specie animali medesime o loro parti, prelevati dalla natura		
La raccolta, la collezione, la recisione, il dissotterramento e l'estirpazione di determinate piante o parti di esse nel loro sito naturale		

Il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari prelevati dalla natura delle stesse specie vegetali.		
Se sì, quali? Citate le disposizioni giuridiche.		

Attenzione: rispondere alla seguente domanda solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

33. Sono state indicate le specie animali e vegetali protette dalle misure elencate nell'art. 15, commi 1 e 2 del Protocollo Protezione della natura?			
Sì*		No	
Se sì, quando?			

***Va allegata la lista delle specie animali e vegetali indicate.**

34. Qualora siano stati emanati divieti di prelievo e di commercio in conformità all'art. 15 del Protocollo Protezione della natura, sono state autorizzate delle eccezioni a tali divieti?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

35. La vostra Parte contraente ha precisato le nozioni di “periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento”, figuranti all'art. 15, comma 1 del Protezione della natura e tutela del paesaggio, nonché qualsiasi altra nozione in grado di presentare difficoltà d'interpretazione a livello scientifico?			
Sì		No	

Se sì, come? Riportate le definizioni

Art. 16 Protocollo Protezione della natura – Reintroduzione di specie autoctone

36. Il vostro Paese promuove la reintroduzione e la diffusione, sulla base di conoscenze scientifiche, di specie animali e vegetali selvatiche autoctone nonché di sottospecie, razze ed ecotipi, a condizione che sussistano i presupposti contenuti nell'art. 16, comma 1 del Protocollo Protezione della natura?

Sì

No

Riportate i dettagli.

37. Dopo la reintroduzione viene controllato e, se necessario, regolato lo sviluppo delle specie animali e vegetali interessate?

Sì

No

Non applicabile

Art. 17 Protocollo Protezione della natura – Divieto di introduzione

38. Vengono emanate disposizioni nazionali che garantiscono che non siano introdotte specie animali e vegetali selvatiche in una regione in cui queste non risultano comparse in modo naturale per un periodo storico accertato?

Sì

No

Se sì, queste disposizioni prevedono delle eccezioni?

Sì

No

Non applicabile

Qualora esistano, indicate, se rilevanti, le rispettive disposizioni e le eventuali eccezioni.

Art. 18 Protocollo Protezione della natura – Rilascio di organismi mutati geneticamente

39. Esistono disposizioni giuridiche che, prima del rilascio di organismi mutati geneticamente, prevedono la valutazione dei rischi che comportano per l'uomo e l'ambiente?

Sì

No

Se sì, quali? Citate le disposizioni e indicatene il contenuto.

Art. 19 Protocollo Protezione della natura – Misure integrative

40. Sono state adottate misure integrative di protezione che vanno al di là di quelle previste da questo Protocollo?

Sì

No

Se sì, quali?

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Protezione della natura

41. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

42. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

D Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna (Protocollo del 20.12.1994)

Art. 2 Protocollo Agricoltura di montagna – Considerazione delle finalità nelle altre politiche

1. La vostra Parte contraente tiene conto delle finalità del presente Protocollo anche nelle altre politiche?			
Sì		No	

Art. 4 Protocollo Agricoltura di montagna –Ruolo degli agricoltori

2. Vengono riconosciuti gli agricoltori nel territorio alpino per i loro compiti multifunzionali come protagonisti essenziali del mantenimento del paesaggio naturale e culturale?			
Sì		No	
Se sì, come?			

3. Gli agricoltori nel territorio alpino vengono resi partecipi delle decisioni e delle misure per le zone montane?			
Sì		No	
Se sì, come?			

Art. 5 Protocollo Agricoltura di montagna – Partecipazione degli enti territoriali

4. La vostra Parte contraente stabilisce il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale, e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica agricola per la montagna, nonché delle misure conseguenti?			
Sì		No	

5. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure?			
Sì		No	
Se sì, riportate degli esempi			

Art. 6 Protocollo Agricoltura di montagna – Cooperazione internazionale

6. Quali delle seguenti attività vengono perseguite nell'ambito della cooperazione internazionale per quanto riguarda l'agricoltura di montagna? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	
Valutazioni comuni dello sviluppo della politica agricola	
Consultazioni reciproche prima di importanti decisioni di politica agricola per l'attuazione di questo Protocollo	
Cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti, in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali per assicurare l'attuazione di questo Protocollo	
Incentivazione della cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione.	
Promozione della cooperazione internazionale tra organizzazioni agricole e ambientali	

Incentivazione di iniziative comuni.	
Incentivazione della cooperazione internazionale tra i media.	
Promozione dello scambio di conoscenze ed esperienze.	

7. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	
Altro	
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	

Art. 7 Protocollo Agricoltura di montagna – Incentivazione dell'agricoltura di montagna

8. Vengono adottate le seguenti misure per incentivare l'agricoltura di montagna? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	Sì	No
Incentivazione differenziata delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in corrispondenza delle differenti condizioni dei siti		
Incentivazione dell'agricoltura di montagna che tiene conto delle condizioni naturali sfavorevoli dei siti		
Sostegno di aziende che garantiscano una coltivazione minima in siti estremi		

Equo compenso del contributo che l'agricoltura di montagna fornisce nell'interesse generale alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e culturale nonché alla prevenzione dei rischi naturali, e che supera gli obblighi generali in base ad accordi contrattuali, vincolati a progetti e a prestazioni.		
Se sono state adottate una o più misure di incentivazione tra quelle indicate, riportatene i dettagli.		

Art. 8 Protocollo Agricoltura di montagna – Pianificazione territoriale e paesaggio rurale

9. Si tiene conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale?			
Sì		No	
Riportate i dettagli.			

10. E' prevista la disponibilità di terreni necessari per un uso agricolo compatibile con l'ambiente e adatto ai siti, al fine di adempiere ai molteplici compiti dell'agricoltura di montagna?			
Sì		No	
Se sì, secondo quali criteri sono stati scelti questi terreni?			

11. Vengono conservati e ripristinati gli elementi tradizionali del paesaggio culturale (boschi, margini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione?			
Sì		No	
Se sì, riportate degli esempi			

12. Vengono adottate misure particolari per la conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonché per l'ulteriore impiego dei metodi e materiali caratteristici di costruzione?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Art. 9 Protocollo Agricoltura di montagna – Metodi di coltivazione adatti alla natura e prodotti tipici

13. La vostra Parte contraente ha adottato tutte le misure indispensabili, mirando all'applicazione di relativi criteri comuni per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi di coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura?			
Sì		No	
Se sì, quali sono queste misure?			

Art. 10 Protocollo Agricoltura di montagna – Allevamenti adatti ai siti e diversità genetica

14. Quali misure sono state adottate per mantenere gli allevamenti con la loro diversità di razze caratteristiche compresi gli animali domestici tradizionali e i rispettivi prodotti tipici, in modo adatto ai siti, limitato al terreno disponibile e compatibile con l'ambiente?

--

15. Vengono mantenute le strutture agricole, pastorizie e forestali, necessarie per gli allevamenti tradizionali?

Sì		No	
----	--	----	--

16. In caso di allevamenti erbivori estensivi viene mantenuto un rapporto adeguato ai rispettivi siti tra il bestiame e le superfici foraggere?

Sì		No	
----	--	----	--

17. Sono state adottate le misure indispensabili per il mantenimento degli allevamenti tradizionali (in particolare nel campo della ricerca e della consulenza riguardante il mantenimento della diversità genetica delle razze di bestiame e delle colture)?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, quali sono le misure adottate? Indicate in particolare anche gli eventuali risultati della ricerca e della consulenza.

--

Art. 11 Protocollo Agricoltura di montagna – Commercializzazione

18. Sono state adottate misure per creare condizioni di commercializzazione a favore dei prodotti dell'agricoltura di montagna?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

19. Esistono marchi di denominazione d'origine controllata e di garanzia della qualità, a tutela sia dei produttori che dei consumatori?			
Sì		No	
Se sì, quali? Elencate i marchi e indicate anche la rispettiva data di lancio.			

Art. 12 Protocollo Agricoltura di montagna – Limitazioni della produzione

20. Nel caso di un'eventuale introduzione di limitazioni della produzione agricola è stato tenuto conto delle esigenze particolari di un'economia agricola nelle zone montane adatta ai siti e compatibile con l'ambiente?			
Sì		No	
Se sì, come?			

Art. 13 Protocollo Agricoltura di montagna – Economia agricola e forestale come unità

21. La vostra Parte contraente incentiva:			
la silvicoltura adatta alla natura sia come base di reddito complementare delle aziende agricole sia come attività lavorativa integrativa degli occupati nell'agricoltura?			
Sì		No	
Se sì, come?			
b. il rispetto delle funzioni protettive, produttive e ricreative, nonché di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in un rapporto con le aree agricole adatto ai siti e in armonia con il paesaggio?			
Sì		No	
Se sì, come?			
c. una regolamentazione dell'attività di pastorizia e del popolamento di selvaggina, tale da evitare danni insostenibili alle foreste e alle aree ad uso agricolo?			
Sì		No	
Se sì, come? Citate le relative disposizioni.			

Art. 14 Protocollo Agricoltura di montagna – Ulteriori fonti di reddito

22. Viene incentivata la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nelle zone montane, soprattutto su iniziativa e a favore della popolazione locale, e in particolare nei settori connessi all'agricoltura come l'economia forestale, il turismo e l'artigianato, per sostenere la conduzione delle aziende familiari a reddito pieno, complementare e accessorio, in sintonia con la conservazione del paesaggio naturale e culturale?			
Sì		No	
Riportate dettagli ed eventualmente esempi di incentivazione.			

Art. 15 Protocollo Agricoltura di montagna – Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

23. Quali delle seguenti misure sono state adottate per migliorare le condizioni degli addetti alle attività agricole e forestali nelle zone montane e raccordare lo sviluppo delle loro condizioni di vita e di lavoro con lo sviluppo economico e sociale in altri settori e altre zone del territorio alpino?	
Il miglioramento dei collegamenti di trasporto	
Le costruzioni e le ristrutturazioni di abitazioni e fabbricati rurali	
L'acquisto e la manutenzione di impianti e macchinari	
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	

Art. 16 Protocollo Agricoltura di montagna – Misure integrative

24. Sono state adottate misure integrative di protezione che vanno al di là di quelle previste da questo Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Agricoltura di montagna

25. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

26. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!			

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

E. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane (Protocollo del 27.2.1996)

Art. 1 Protocollo Foreste montane – Finalità

1. Si provvede a conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando ciò sia necessario, provvedendo a svilupparle o ad aumentarne l'estensione e migliorarne la stabilità adottando le seguenti misure?	Sì	No
- Si adottano metodi di rinnovazione forestale naturali.		
- Si persegue un patrimonio forestale ben strutturato, stratificato, con specie arboree adatte al rispettivo sito.		
- Si impiega materiale di riproduzione forestale autoctono.		
- Si evitano erosioni e costipamenti del suolo, mediante metodi di uso e prelievo rispettosi dell'ambiente.		
Spazio per eventuali ulteriori osservazioni.		

Art. 2 Protocollo Foreste montane -Considerazione delle finalità nelle altre politiche

2. Si tiene conto delle seguenti finalità/obblighi del Protocollo Foreste montane nelle altre politiche del vostro Paese?	Sì	No
L'inquinamento atmosferico viene gradualmente ridotto ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali. Ciò vale anche per l'inquinamento dovuto a trasmissioni transfrontaliere di inquinanti atmosferici.		
Sono state contenute le popolazioni di ungulati entro limiti che permettono la rinnovazione naturale di foreste montane idonee ai siti senza dover ricorrere a particolari misure protettive.		
Nelle zone di confine, vengono armonizzate con altre Parti contraenti le rispettive misure di regolamentazione della selvaggina.		

Per il ripristino di una pressione selettiva naturale sulle specie di ungulati, nonché nell'interesse della protezione della natura viene favorita la reintroduzione di predatori, in misura adeguata alle esigenze generali della regione.		
La salvaguardia di foreste montane in grado di assolvere alle proprie funzioni ha priorità rispetto al pascolo boschivo. Il pascolo boschivo viene pertanto contenuto o, se necessario, del tutto soppresso, in misura tale da permettere la rinnovazione di foreste adatte ai siti, la prevenzione di danni del suolo e soprattutto la salvaguardia della funzione protettiva del bosco.		
L'uso delle foreste a scopi ricreativi viene gestito e, dove necessario, contenuto in modo tale da non pregiudicare la conservazione e la rinnovazione delle foreste montane. A questo proposito si deve tener conto delle esigenze dei sistemi ecoforestali.		
Considerata l'importanza di un utilizzo sostenibile del legno per l'economia nazionale e la cura delle foreste, viene promosso il potenziamento degli impieghi del legno proveniente da foreste coltivate in modo sostenibile.		
Al rischio di incendi boschivi si fa fronte tramite misure preventive adeguate e un'efficiente lotta antincendio.		
Non essendo possibile realizzare una silvicoltura con metodi naturali e finalizzata all'efficienza di tutte le funzioni delle foreste, senza disporre di personale qualificato idoneo, si provvede affinché il personale addetto sia sufficiente e qualificato.		
Spazio per eventuali ulteriori osservazioni.		

Art. 3 Protocollo Foreste montane – Partecipazione degli enti territoriali

3. La vostra Parte contraente stabilisce il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale, e in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica forestale, nonché delle misure conseguenti?			
Sì		No	

4. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure?			
Sì		No	
Se sì, riportate degli esempi			

Art. 4 Protocollo Foreste montane – Cooperazione internazionale

5. Quali delle seguenti attività vengono gestite nell'ambito della cooperazione internazionale? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	
Valutazioni comuni dello sviluppo della politica forestale.	
Consultazioni reciproche prima di importanti decisioni per l'attuazione di questo Protocollo.	
Cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti, in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali per realizzare le finalità del Protocollo.	
Incentivazione della cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione.	
Incentivazione della cooperazione internazionale tra organizzazioni forestali e ambientali.	
Incentivazione di iniziative comuni.	

Incentivazione della cooperazione internazionale tra i media.	
Promozione dello scambio di conoscenze ed esperienze.	

6. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	
Altro	
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

Art. 5 Protocollo Foreste montane – Basi della pianificazione

7. Per il conseguimento degli obiettivi indicati da questo Protocollo sono state predisposte le basi necessarie alla pianificazione?				
Sì		Parzialmente		No
Se sì, è compreso anche il rilevamento delle funzioni delle foreste con particolare considerazione delle funzioni protettive nonché una sufficiente conoscenza dei siti?				
Sì		No		
A questo proposito quali organi sono/erano competenti?				

--

Art. 6 Protocollo Foreste montane – Funzioni protettive delle foreste montane

8. Viene attribuita priorità alle foreste montane che esercitano una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?			
Sì		No	
Se sì, la gestione forestale si orienta a queste finalità protettive?			
Sì		No	

9. Vengono conservate in loco le foreste montane, che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati, ecc.?			
Sì		No	

10. Vengono pianificate e attuate con competenza tecnica, nell'ambito di piani di gestione e piani di miglioramento delle foreste, le misure necessarie per la conservazione di foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati, ecc.?			
Sì		No	
Se sì, si tiene conto degli obiettivi di protezione della natura e della tutela del paesaggio nell'ambito di piani di gestione e piani di miglioramento delle foreste?			
Sì		No	

Art. 7 Protocollo Foreste montane – Funzione economica delle foreste montane

11. Nelle foreste montane, dove prevale la funzione economica e dove la situazione economica regionale lo renda necessario, si provvede affinché l'economia forestale montana possa svolgere il suo ruolo come fonte di occupazione e di reddito per la popolazione locale?			
Sì		No	

Se sì, come?			

12. Viene effettuata la rinnovazione forestale nelle foreste montane mediante specie arboree adatte ai rispettivi siti?			
Sì		No	
Se sì, riportate i dettagli.			

13. L'utilizzo economico delle foreste montane è effettuato in modo accurato e rispettoso del suolo e del patrimonio forestale?			
Sì		No	
Se sì, riportate i dettagli.			

Art. 8 Protocollo Foreste montane – Funzioni di carattere sociale ed ecologico della foreste montane

14. La vostra Parte contraente adotta misure che assicurino:			
- l'efficacia delle foreste per le risorse idriche, l'equilibrio climatico, il risanamento dell'aria e la protezione acustica?			
Sì		No	

- la diversità biologica delle foreste montane?			
Sì		No	
- la fruizione della natura e le funzioni ricreative?			
Sì		No	
Citate anche degli esempi.			

Art. 9 Protocollo Foreste montane – Accesso alle foreste

15. Ai fini della prevenzione dei danni alle foreste nonché per la loro gestione e cura con metodi naturali, vengono realizzati interventi che vi assicurino l'accesso, accuratamente pianificati e realizzati, tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio?			
Sì		No	

Art. 10 Protocollo Foreste montane – Riserve forestali naturali

16. Sono state istituite riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti e sono state trattate in funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e in conformità alla ricerca, nell'intento di sospendere in linea di principio ogni forma di sfruttamento o di adottarlo agli scopi della riserva?			
Sì		No	
Se sì, quante riserve forestali naturali sono state istituite nel territorio alpino del vostro Paese e qual è la loro quota sulla superficie forestale totale?			

17. Qualora siano state istituite delle riserve forestali naturali, sono rappresentati in queste possibilmente tutti gli ecosistemi forestali montani?			
Sì		No	

18. Viene assicurata l'indispensabile funzione protettiva di queste formazioni di riserve forestali naturali?			
---	--	--	--

Sì		No	
----	--	----	--

19. L'istituzione delle riserve forestali naturali nelle foreste di proprietà privata avviene di norma grazie a una tutela su base contrattuale a lungo termine?

Sì		No	
----	--	----	--

20. Per la pianificazione e l'istituzione di riserve forestali naturali transfrontaliere si collabora e si è collaborato nella misura necessaria con altre Parti contraenti?

Sì		No	
----	--	----	--

Art. 11 Protocollo Foreste montane – Incentivazione e compensazione

21. Viene incentivata in modo sufficiente l'attività forestale e in particolare le misure indicate negli articoli da 6 a 10 del Protocollo Foreste montane in considerazione delle condizioni economiche sfavorevoli del territorio alpino e tenuto conto delle prestazioni dell'economia forestale di montagna?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, fornite i dettagli. (Condizioni per l'incentivazione, tipo di incentivazione, mezzi finanziari impiegati allo scopo, ecc.).

--

22. La proprietà forestale ha diritto ad una compensazione adeguata e commisurata alle prestazioni effettive, qualora le prestazioni richieste all'economia forestale montana superino quelle rientranti negli obblighi previsti dalle disposizioni giuridiche vigenti e la loro necessità sia motivata sulla base di progetti?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

--

23. Sono stati creati gli strumenti necessari per il finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione?

Sì		Parzialmente		No	
----	--	--------------	--	----	--

Se sì o parzialmente, in sede di finanziamento si tiene conto oltre ai benefici economico-politici per l'intera popolazione anche dei benefici dei singoli?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, indicate gli strumenti creati per il finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione.

--

Art. 12 Protocollo Foreste montane – Misure integrative

24. Sono state adottate maggiori misure di protezione che vanno al di là di quelle previste da questo Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Foreste montane

25. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

26. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!			

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

***F Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991
nell'ambito del turismo (Protocollo del 16.10.1998)***

Art. 2 Protocollo Turismo – Cooperazione internazionale

1. Viene promossa una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti che danno particolare rilievo alla valorizzazione delle aree transfrontaliere, coordinando attività turistiche e ricreative che tutelano l'ambiente?			
Sì		No	
Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.			
Accordi bilaterali			
Accordi multilaterali			
Sostegno finanziario			
Aggiornamento/Training			
Progetti comuni			
Altro			
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.			
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.			

Art. 3 Protocollo Turismo – Considerazione delle finalità nelle altre politiche

2. La vostra Parte contraente tiene conto delle finalità del presente Protocollo anche nelle altre politiche, in particolare nei settori della pianificazione territoriale, dei trasporti, dell'agricoltura, dell'economia forestale, della tutela dell'ambiente e della natura, nonché per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico ed energetico?			
Sì		No	

Art. 4 Protocollo Turismo – Partecipazione degli enti territoriali

3. La vostra Parte contraente stabilisce il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale, e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica turistica nonché delle misure conseguenti?			
Sì		No	

4. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure?			
Sì		No	
Se sì, riportate degli esempi			

Art. 5 Protocollo Turismo – Pianificazione dell'offerta

5. Si è provveduto all'elaborazione di linee guida, di programmi di sviluppo e di piani settoriali a favore di uno sviluppo turistico sostenibile, tenendo conto degli obiettivi di questo Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, sono stati già realizzati?			
Sì		No	

L'elaborazione e la realizzazione sono avvenute al livello più appropriato?				
Sì		No		
Se sì, le linee guida, i programmi di sviluppo e i piani settoriali permettono di valutare e comparare i vantaggi e gli inconvenienti degli sviluppi previsti in relazione ai seguenti aspetti?			Sì	No
- Conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali				
- Conseguenze per i suoli, l'acqua, l'aria, l'equilibrio naturale e i paesaggi tenendo conto dei dati ecologici specifici, delle risorse naturali e dei limiti di adattamento degli ecosistemi				
- Conseguenze per le finanze pubbliche				

6. Per la pianificazione e la realizzazione di aree destinate a scopi turistici sono state eseguite verifiche di compatibilità, in particolare le conseguenze per i suoli, l'acqua, l'aria, l'equilibrio naturale e i paesaggi tenendo conto dei dati ecologici specifici, delle risorse naturali e dei limiti di adattamento degli ecosistemi?			
Sì		No	
A questo proposito esistono delle disposizioni giuridiche?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

7. Illustrate le linee guida elaborate nell'ottica dello sviluppo sostenibile delle mete turistiche.			

8. La popolazione locale è stata coinvolta nell'elaborazione delle linee guida?			
Sì		No	

Art. 6 Protocollo Turismo – Orientamenti dello sviluppo turistico

Tenete conto anche delle “Linee guida per l’interpretazione dell'art. 6, comma 3 del Protocollo Turismo”, elaborate dal Gruppo di verifica.

9. Si tiene conto delle esigenze di protezione della natura e di salvaguardia del paesaggio nello sviluppo turistico?			
Sì		No	

10. Vengono promossi soltanto progetti turistici che rispettano il paesaggio e sono compatibili con l'ambiente?			
Sì		No	

11. La vostra Parte contraente avvia una politica sostenibile che rafforzi la competitività di un turismo alpino a contatto con la natura, privilegiando i provvedimenti a favore dell’innovazione e della diversificazione dell’offerta?			
Sì		No	
Se sì, come?			

12. Nelle zone fortemente turistiche viene perseguito un rapporto equilibrato tra le forme di turismo intensivo e estensivo?			
Sì		No	

13. Per le misure da incentivare e incentivate vengono rispettati i seguenti aspetti?	Sì	No
Per il turismo intensivo: l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche		
Per il turismo intensivo: lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del Protocollo		
Per il turismo estensivo: il mantenimento e lo sviluppo di un'offerta turistica prossima alle condizioni naturali e che rispetti l'ambiente		
Per il turismo estensivo: la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle regioni turistiche		

Art. 7 Protocollo Turismo – Ricerca della qualità

14. La politica del vostro Paese mira alla ricerca permanente e sistematica della qualità dell'offerta turistica su tutto il territorio alpino tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche?			
Sì		No	

15. Vengono favoriti lo scambio di esperienze con altre Parti contraenti e la realizzazione di programmi d'azione comuni che tendono ad un miglioramento qualitativo in particolare nei seguenti settori?	Sì	No
a. Inserimento di attrezzature e impianti turistici nei paesaggi e nell'ambiente naturale		
b. Urbanistica, architettura (nuove costruzioni e recupero dei paesi)		
c. Strutture alberghiere e offerte di servizi turistici		
d. Diversificazione dell'offerta turistica nel territorio alpino, valorizzando le attività culturali delle diverse zone interessate		
Citate degli esempi sui settori per i quali avete dato una risposta positiva.		

Art. 8 Protocollo Turismo – Controllo dei flussi turistici

16. La vostra Parte contraente favorisce il controllo dei flussi turistici nelle aree protette?			
Sì		No	
Tali misure garantiscono la preservazione di questi siti?			
Sì		No	

9 Protocollo Turismo – Limiti naturali dello sviluppo

17. Lo sviluppo turistico è adeguato alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili della località e della regione interessate?			
Sì		No	
Se sì, come?			

18. I progetti che potrebbero avere un forte impatto ambientale vengono sottoposti ad una valutazione preventiva?			
Sì		No	
Se sì, si tiene conto dei risultati di tale valutazione al momento della decisione?			
Sì		No	

Art. 10 Protocollo Turismo – Zone di quiete

19. Sono state istituite zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici?			
Sì		No	

Art. 11 Protocollo Turismo – Politica alberghiera

20. Le politiche alberghiere tengono conto della scarsità dello spazio disponibile mediante le seguenti misure?	Sì	No
- Predilezione della ricettività commerciale		
- Recupero ed uso degli edifici esistenti		
- Rimodernamento e miglioramento qualitativo delle strutture ricettive esistenti		

Art. 12 Protocollo Turismo – Impianti di risalita

21. Viene garantito che nuove autorizzazioni per gli impianti di risalita tengano conto anche delle esigenze ecologiche e paesaggistiche?			
Sì		No	
Se sì, con quali strumenti e/o in base a quali norme giuridiche?			

22. Le nuove autorizzazioni all'esercizio e le concessioni per impianti di risalita sono collegate allo smontaggio e alla rimozione di impianti di risalita fuori esercizio e alla rinaturalizzazione delle superfici inutilizzate con priorità alle specie vegetali di origine locale?			
Sì		No	

Art. 13 Protocollo Turismo – Traffico e trasporti turistici

23. Sono state incentivate misure destinate a ridurre il traffico individuale a motore all'interno delle stazioni turistiche nel periodo di rapporto?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

24. Vengono incoraggiate le iniziative private o pubbliche che intendono migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e incentivarne l'uso da parte dei turisti?			
Sì		No	
Se sì, come?			

Art. 14 Protocollo Turismo – Tecniche particolari di assetto territoriale

25. Vengono integrati nel paesaggio nel miglior modo possibile la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio delle piste da sci?			
Sì		No	
In tale contesto viene tenuto conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi?			
Sì		No	

26. Vengono autorizzati impianti di innevamento?			
Sì		No	

Se sì, a quali condizioni è subordinata l'autorizzazione per l'installazione di impianti di innevamento e quali disposizioni legislative ne regolano l'utilizzo?

--

27. Vengono limitate le modifiche del terreno?

Sì		No	
----	--	----	--

28. La vegetazione viene ripristinata nelle aree modificate dando priorità alle specie di origine locale?

Sì		No	
----	--	----	--

Art. 15 Protocollo Turismo – Attività sportive

29. Sono state adottate misure di controllo delle attività sportive all'aperto?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, come?

--

30. Esistono limitazioni delle attività sportive che comportano l'uso di motori?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, quali?

--

Art. 16 Protocollo Turismo – Deposito da aeromobili

31. È permesso il deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori degli aerodromi?			
Sì		No	
Se sì, a quali condizioni? Indicate in particolare le località e le condizioni locali in cui ciò è permesso e in che misura. Indicate anche le disposizioni che regolano il deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori di aerodromi.			

Art. 17 Protocollo Turismo – Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli

32. Vengono studiate e sviluppate soluzioni adeguate che permettano uno sviluppo equilibrato delle aree economicamente deboli?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Art. 18 Protocollo Turismo – Scaglionamento delle vacanze

33. Sono state adottate misure per migliorare lo scaglionamento nello spazio e nel tempo della domanda turistica nelle regioni turistiche?			
Sì		No	
Se sì, ciò è stato raggiunto nell'ambito di una cooperazione fra gli Stati?			
Sì		No	

34. Se sono state adottate misure per migliorare lo scaglionamento nel tempo e nello spazio della domanda turistica, quali sono queste misure?

--

Art. 19 Protocollo Turismo – Incentivazione dell'innovazione

35. Sono state sviluppate forme di incentivazione che favoriscono l'attuazione degli orientamenti di questo Protocollo?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, quali? Riportate anche degli esempi.

--

36. Viene promossa la cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato?

Art. 20 Protocollo Turismo - Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato

Sì		No	
----	--	----	--

Vengono favorite in particolare le combinazioni di attività in grado di creare posti di lavoro nell'ottica di uno sviluppo sostenibile?

Sì		No	
----	--	----	--

Se il vostro Paese promuove la cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato, spiegate come questo avviene.

--

Art. 21 Protocollo Turismo – Misure integrative

37. Sono state adottate misure integrative di protezione che vanno al di là di quelle previste da questo Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Turismo

38. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

39. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!			

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

G. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (Protocollo del 31.10.2000)

Art. 4 Protocollo Trasporti – Considerazione delle finalità nelle altre politiche

1. La vostra Parte contraente tiene conto delle finalità del presente Protocollo anche nelle altre politiche?			
Sì		No	

2. La vostra Parte contraente verifica preventivamente e a posteriori gli effetti che altre politiche, strategie e programmi producono sul settore dei trasporti?			
Sì		No	

Art. 5, comma 1 Protocollo Trasporti – Collaborazione internazionale in materia di trasporti

3. La vostra Parte contraente promuove la collaborazione internazionale tra le istituzioni competenti, al fine di individuare le migliori soluzioni concertate e coordinate a livello transfrontaliero?			
Sì		No	

Art. 5, commi 2 e 3 Protocollo Trasporti – Partecipazione degli enti territoriali

4. La vostra Parte contraente stabilisce il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale, e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica dei trasporti, nonché delle misure conseguenti?			
Sì		No	

5. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure?			
Sì		No	
Se sì, riportate degli esempi			

Art. 7 Protocollo Trasporti – Strategia generale della politica dei trasporti

6. Vengono attuate le seguenti misure nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera?	Sì	No
Vengono coordinati i vettori, i mezzi di trasporto e i tipi di trasporto e favorita l'intermodalità.		
I sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti nel territorio alpino vengono sfruttati nel modo migliore, tra l'altro con l'impiego della telematica.		
I costi esterni e infrastrutturali vengono imputati a coloro che li causano, differenziandoli a seconda dell'impatto causato.		
Tramite interventi di assetto del territorio e strutturali si influisce sui trasporti a favore del trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il più rispettoso dell'ambiente, nonché sui sistemi intermodali di trasporto.		
I potenziali di riduzione del volume di traffico vengono valorizzati e sfruttati.		

7. I seguenti interventi vengono realizzati nel modo migliore?	Sì	No
Protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali		
Interventi per la protezione dell'uomo e dell'ambiente nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti		
Raggiungimento di una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive e		

delle emissioni sonore per tutti i vettori anche sulla base delle migliori tecnologie disponibili		
Incremento della sicurezza dei trasporti		

Art. 8 Protocollo Trasporti – Valutazione di progetti e procedura di consultazione inter-statale

8. Nel caso di grandi costruzioni nuove, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti vengono realizzate le seguenti verifiche/analisi?	Sì	No
Verifiche di opportunità		
Valutazioni dell'impatto ambientale		
Analisi dei rischi		
Se precedentemente avete risposto “sì”: si tiene conto dei risultati delle verifiche/analisi ai fini degli obiettivi del presente Protocollo?		
Sì		No

9. Vengono coordinati e concertati con altre Parti contraenti i progetti di realizzazione delle infrastrutture di trasporto nel territorio alpino?		
Sì		No

10. Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero vengono realizzate consultazioni preventive con le altre Parti contraenti interessate, al più tardi nel momento in cui siano disponibili i risultati delle suddette verifiche?		
Sì		No
Se sì, citate degli esempi.		

11. Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero, previsti o/e eseguiti da un'altra Parte contraente, il vostro Paese è stato consultato preventivamente?					
Sì		Non sempre		No	
Se avete risposto “no” o “non sempre”, citate i casi in cui il vostro Paese non è stato consultato indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.					

12. Viene sostenuta una maggiore considerazione della componente trasporti nella gestione ambientale delle imprese site nel vostro Paese?			
Sì		No	
Se sì, come?			

Art. 9 Protocollo Trasporti – Trasporti pubblici

13. La vostra Parte contraente promuove l’istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti, per preservare e migliorare in modo sostenibile la struttura insediativa ed economica, nonché la vocazione ricreativa e turistica del territorio alpino?			
Sì		No	
Se sì, come?			

Art. 10 Protocollo Trasporti – Trasporto su rotaia e navigazione

14. Sono state/vengono sostenute le seguenti misure al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria per il trasporto a lunga distanza nonché per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino?	Sì	No
Il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi alpini, inclusi i relativi accordi e adeguati terminali		
L'ulteriore ottimizzazione gestionale e l'ammodernamento della ferrovia, in particolare per i trasporti transfrontalieri		
I provvedimenti atti a trasferire su rotaia in particolare il trasporto merci a lunga distanza nonché ad armonizzare maggiormente la tariffazione per l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto		
Creazione di sistemi di trasporto intermodali, trasporti merci combinati		
Ulteriore sviluppo tecnico della ferrovia per aumentare le capacità produttive e contemporaneamente ridurre le emissioni acustiche		
Il maggiore utilizzo della ferrovia e la creazione di sinergie orientate all'utenza nel trasporto passeggeri a lunga distanza, regionale e locale		
Spazio per eventuali ulteriori osservazioni.		

15. Vengono sostenuti gli sforzi tesi al maggiore utilizzo delle potenzialità della navigazione al fine di ridurre la quota di transito terrestre del trasporto merci?			
Sì		No	
Se sì, come?			

Art. 11 Protocollo Trasporti – Trasporto su strada

16. Sono state costruite nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino nel periodo di rapporto?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

17. Con quali modalità le condizioni previste all'art. 11, comma 2, riguardanti la realizzazione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto intraalpino, sono state messe in atto nel vostro Paese?			

Art. 12 Protocollo Trasporti – Trasporto aereo

18. Sono state adottate misure per ridurre l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

19. È permesso il deposito da aeromobili al di fuori degli aerodromi?			
Sì		No	
Se sì, a quali condizioni?			

20. Sono state adottate misure per limitare in termini di tempo e di spazio il traffico aereo sportivo non motorizzato al fine di proteggere la fauna selvatica?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

21. È stato migliorato il sistema dei trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine per poter far fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare l'impatto sull'ambiente?			
Sì		No	
Se sì, come? Citate degli esempi			

22. Dall'entrata in vigore del Protocollo sono stati costruiti nuovi aeroporti o potenziati significativamente gli aeroporti già esistenti nel territorio alpino?			
Sì		No	

Art. 13 Protocollo Trasporti – Impianti turistici

23. La vostra Parte contraente valuta gli effetti prodotti sul settore dei trasporti da nuove installazioni turistiche?			
Sì		No	

24. La vostra Parte contraente adotta, all'occorrenza, provvedimenti di prevenzione e di compensazione al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo o degli altri Protocolli?			
Sì		No	

25. Viene data la precedenza ai trasporti pubblici quando si creano installazioni turistiche?			
Sì		No	

26. Vengono sostenute la creazione e la conservazione di zone a bassa intensità di traffico o vietate al traffico nei centri turistici e tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili?			
Sì		No	
Se sì, come? Citate anche degli esempi.			

Art. 14 Protocollo Trasporti – Verità dei costi

27. Si applica il principio della causalità al fine di permettere un migliore calcolo dei costi dei differenti vettori, inclusi i costi dell'infrastruttura e quelli esterni (ad esempio per incidenti e attività inquinanti l'ambiente)?			
Sì		No	

28. È stato elaborato un sistema di calcolo che permetta l'individuazione dei costi dell'infrastruttura e dei costi esterni e rispetti le condizioni elencate all'art. 14?			
Sì		No	

29. Sono stati introdotti altri sistemi specifici di tassazione del traffico che permettono di addebitare i costi reali secondo il principio della causalità?	
No	
No, sono in fase di preparazione (stadio iniziale)	
No, sono in fase di preparazione (stadio avanzato)	
Sì	
Sì, vengono già applicati	
Se sì, descrivete questi sistemi di tassazione nel dettaglio.	

Art. 15 Protocollo Trasporti – Offerta e utilizzazione di infrastrutture di trasporto

30. Si registra e aggiorna periodicamente lo stato attuale, l'evoluzione e lo sfruttamento ovvero il miglioramento dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacità, nonché la riduzione dell'impatto ambientale, seguendo uno schema unitario in un apposito documento di riferimento?			
Sì		No	
Se sì, dove si può prendere visione di questo documento di riferimento?			

31. Qualora si rediga un documento di riferimento, viene verificato in base allo stesso in quale misura i vari provvedimenti attuativi contribuiscano al raggiungimento e all'ulteriore sviluppo degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e in particolare del presente Protocollo?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, qual è stato il risultato di questa verifica?

--	--	--	--

Art. 16 Protocollo Trasporti – Obiettivi di qualità ambientale, standard e indicatori

32. Sono stati stabiliti e adottati obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilità dei trasporti?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, a quali condizioni e in quali disposizioni giuridiche sono regolamentati?

--	--	--	--

Art. 6 Protocollo Trasporti – Misure integrative a livello nazionale

33. Sono state adottate misure integrative di protezione che vanno al di là di quelle previste da questo Protocollo?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, quali?

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Trasporti

34. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

35. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

--

H Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia (Protocollo del 16.10.1998)

Art. 2 Protocollo Energia – Impegni fondamentali

1. Viene promosso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili nel territorio alpino nell'ambito di programmi di sviluppo in cooperazione con altre Parti contraenti?

Sì		No	
----	--	----	--

2. Vengono preservate le aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, nonché quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico e vengono ottimizzate le infrastrutture energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilità, di tolleranza e di degrado in atto negli ecosistemi alpini?

Sì		No	
----	--	----	--

3. Si collabora con altre Parti contraenti in campo energetico nello sviluppo di metodi che tengono in maggior conto la realtà dei costi?

Sì		No	
----	--	----	--

Art. 3 Protocollo Energia – Conformità con il diritto internazionale e con le altre politiche

4. L'attuazione del Protocollo Energia avviene in conformità con le norme giuridiche internazionali e in particolare con quelle della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione nonché con gli accordi internazionali vigenti?

Sì		No	
----	--	----	--

5. La vostra Parte contraente tiene conto delle finalità del presente Protocollo anche nelle altre politiche, in particolare nei settori dell'assetto del territorio e dello sviluppo regionale, dei trasporti, dell'economia agricola e forestale e del turismo?

Sì		No	
----	--	----	--

Art. 4, commi 1 e 2 Protocollo Energia – Partecipazione degli enti territoriali

6. La vostra Parte contraente stabilisce il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale, e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica dell'energia, nonché delle misure conseguenti?			
Sì		No	

7. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure?			
Sì		No	
Se sì, riportate degli esempi			

Art. 4, comma 3 Protocollo Energia – Cooperazione internazionale

8. La vostra Parte contraente incoraggia la cooperazione internazionale tra le istituzioni direttamente interessate ai problemi dell'energia e dell'ambiente allo scopo di favorire l'accordo sulle soluzioni ai problemi comuni?			
Sì		No	

9. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	
Altro	

Se avete scelto la voce “Altro”, riportate i dettagli della cooperazione.	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	

Art. 5 Protocollo Energia – Risparmio energetico ed uso razionale dell'energia

10. Per migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia, sono state elaborate strategie che promuovono prioritariamente il risparmio di energia e l'uso razionale di quest'ultima in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei grandi esercizi alberghieri, nonché negli impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

11. Sono state adottate misure e disposizioni in modo particolare nei seguenti settori?	Sì	No
a. Miglioramento della coibentazione degli edifici e dell'efficienza di sistemi di distribuzione del calore		
b. Ottimizzazione degli impianti termici di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione		
c. Controllo periodico ed eventualmente riduzione delle emissioni ambientalmente dannose degli impianti termici		

d. Risparmio energetico con ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia		
e. Calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda in base ai consumi		
f. Progettazione e promozione di nuovi edifici che adottano tecnologie a basso consumo energetico		
g. Promozione e attuazione di piani energetici e climatici comunali/locali nel rispetto dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c del Protocollo Energia		
h. Risanamento energetico degli edifici in caso di ristrutturazioni e incoraggiamento dell'adozione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili		

Art. 6 Protocollo Energia – Fonti energetiche rinnovabili

12. Viene promosso e privilegiato l'impiego di fonti energetiche rinnovabili con modalità compatibili con l'ambiente e il paesaggio?			
Sì		No	
Se sì, quali strumenti e provvedimenti politici generali (ad esempio compensi per energia immessa in rete, programmi di promozione, incentivazione della ricerca, ecc.) vengono utilizzati per l'incentivazione del potenziamento di energie rinnovabili?			

13. Le strategie comprendono in particolare quanto previsto qui di seguito?	Sì	No
Supporto dell'uso di impianti decentrali per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, come l'acqua, il sole e la biomassa		
Sostegno dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili anche in combinazione con l'esistente approvvigionamento convenzionale		
Promozione dell'utilizzo razionale di risorse idriche e del legno proveniente dalla gestione durevole delle foreste montane per la produzione di energia		

14. È aumentata, rimasta invariata o diminuita la percentuale delle energie rinnovabili per l'approvvigionamento di energia elettrica e riscaldamento nonché di messa a disposizione dei carburanti? Le risposte saranno differenziate in base ai tipi di risorse energetiche. (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	Au- menta- ta	Rima- sta inva- riata	Dimi- nuita
Sole			
Biomassa			
Acqua			
Vento			
Energia geotermica			

Art. 7 Protocollo Energia – Energia idroelettrica

15. Vengono assicurate sia per gli impianti idroelettrici di nuova costruzione che, per quanto praticabile, per quelli già esistenti, la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e l'integrità paesaggistica mediante misure appropriate quali la definizione delle portate minime, l'adozione di regolamenti mirati alla riduzione delle oscillazioni artificiali del livello delle acque e la garanzia della migrazione della fauna?					
Sì		Parzialmente		No	
Se sì o parzialmente, come?					

16. Viene salvaguardato il regime idrico delle zone di vincolo idropotabile e nelle aree protette con le loro zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonché in quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico?

Sì		Parzialmente		No	
----	--	--------------	--	----	--

Se sì o parzialmente, quali misure vengono adottate a questo scopo?

--

17. Vengono creati incentivi o ci sono disposizioni per la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi mantenendo la funzionalità degli ecosistemi idrici e altri sistemi interessati – preferendoli ad una nuova costruzione?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, quali?

--

18. È stato esaminato come possono essere imputati ai consumatori di risorse alpine prezzi di mercato, nonché in quale modo e misura si possono ricompensare equamente le popolazioni locali per prestazioni rese nell'interesse della comunità?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, qual è il risultato della verifica?

--

Art. 8 Protocollo Energia – Energia da combustibili fossili

19. Viene garantito che, nel caso di costruzione di nuovi impianti termici a combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e/o di calore, vengano utilizzate le migliori tecnologie disponibili?			
Sì		No	
Se sì, esistono disposizioni giuridiche che regolano tutto questo?			
Sì		No	

20. Nel caso di impianti esistenti nel territorio alpino vengono limitate le emissioni utilizzando a tal fine tecnologie e/o combustibili appropriati?			
Sì		No	
Che effetto hanno avuto sul volume delle emissioni? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).		Aumentato	Rimasto invariato
			Diminuito

21. È stata verificata la fattibilità tecnica ed economica nonché la convenienza ambientale della sostituzione di impianti termici utilizzando combustibili fossili con impianti utilizzando fonti di energia rinnovabile e con impianti decentralizzati?			
Sì		No	
Se sì, qual è il risultato della verifica?			

22. Sono state adottate misure atte a favorire la cogenerazione al fine di un utilizzo più efficiente dell'energia?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

23. La vostra Parte contraente provvede, per quanto possibile, all'armonizzazione e al collegamento dei propri sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle immissioni?			
Sì		No	
Se sì, riportate i dettagli.			

Art. 9 Protocollo Energia – Energia nucleare

24. Avviene un vasto scambio di informazioni nell'ambito delle Convenzioni internazionali sulle centrali nucleari e altri impianti tecnici nucleari che hanno o potrebbero avere effetti sul territorio alpino, con lo scopo di garantire la tutela durevole della salute dell'uomo, del patrimonio faunistico e vegetazionale, delle loro comunità biocenotiche e dei loro habitat con le relative interazioni?			
Sì		No	
Se sì, riportate i dettagli.			

25. Sono stati armonizzati e collegati in rete i sistemi di monitoraggio della radioattività nell'ambiente con quelli di altre Parti contraenti?			
Sì		No	
Se sì, riportate i dettagli.			

Art. 10 Protocollo Energia – Trasporto e distribuzione dell'energia

26. Per la costruzione di elettrodotti e delle relative stazioni elettriche, nonché di oleodotti e gasdotti, incluse le stazioni di pompaggio e compressione e altri impianti di elevata rilevanza ambientale, vengono messi in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad attenuare il disagio per le popolazioni e per l'ambiente?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

27. Viene garantito che, ove possibile, vengano utilizzate le opere e i percorsi delle condutture già esistenti?			
Sì		No	
Se sì, come?			

28. Si tiene conto dell'importanza delle aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete e di quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico nonché dell'avifauna per quanto riguarda le linee di trasporto dell'energia?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, come?

--

Art. 11 Protocollo Energia – Rinaturalizzazione ed ingegneria naturalistica

29. Nei progetti di massima e nelle valutazioni dell'impatto ambientale previsti nel quadro legislativo vigente, quali sono le modalità di rinaturalizzazione dei siti e recupero dei corpi idrici, a seguito dell'esecuzione delle opere pubbliche e private nel campo energetico che interessano l'ambiente e gli ecosistemi del territorio alpino? (Citate i dettagli e le disposizioni giuridiche).

--

Art. 12 Protocollo Energia – Valutazione dell'impatto ambientale

30. Per la progettazione di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Protocollo Energia nonché per modifiche sostanziali di tali impianti vengono eseguite valutazioni dell'impatto ambientale?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, dove e con quale contenuto sono regolamentate tali valutazioni?

--

31. Le norme nazionali vigenti contengono disposizioni secondo le quali si devono applicare le migliori tecniche disponibili per eliminare o attenuare il disagio ambientale?

Sì		No	
----	--	----	--

32. È previsto anche lo smantellamento di strutture in disuso non ecocompatibili come una delle alternative possibili per evitare il disagio ambientale?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, a quali condizioni e dove è regolamentato tutto ciò?

--

Art. 13 Protocollo Energia – Concertazione

33. Vengono effettuate consultazioni preventive per i progetti con possibili effetti transfrontalieri in relazione ai loro impatti?

Sì		No	
----	--	----	--

34. Per i progetti con possibili effetti transfrontalieri viene offerta alle Parti contraenti interessate l'opportunità di formulare in tempo utile le proprie osservazioni?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, si tiene conto adeguatamente delle osservazioni nell'ambito del processo autorizzativo?

Sì		No	
----	--	----	--

35. In caso di progetti energetici che hanno potenzialmente un significativo impatto transfrontaliero e che un'altra Parte contraente ha previsto e/o eseguito, il vostro Paese è stato consultato prima della realizzazione del progetto?

Sì		Non sempre		No	
----	--	------------	--	----	--

Se avete risposto “no” o “non sempre”, specificate i casi in cui il vostro Paese non è stato consultato indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto del quale non siete stati informati.

Art. 14 Protocollo Energia – Misure integrative

36. Sono state adottate misure integrative che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, quali?

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Energia

37. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, quali?

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

38. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni: